

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VITTOR PISANI N. 19
SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 132
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 380.694,00
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO
00388570426

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Reg. Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n.132, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2017 alle ore 14:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

PARTE ORDINARIA

1. ***Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del T.U.F., che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2017 presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; entro il medesimo termine e con le stesse modalità di legge saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

§ § §

PARTE ORDINARIA

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi chiediamo di autorizzare il Vostro Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, in conformità con la normativa in vigore.

Vi indichiamo di seguito le motivazioni e le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie della Società per le quali il Consiglio di Amministrazione propone la relativa autorizzazione.

Vi informiamo che alla data odierna la Società non detiene direttamente azioni proprie.

2.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Come da prassi invalsa tra gli emittenti quotati, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa – anche regolamentare – applicabile, ivi inclusi il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e le relative norme tecniche di regolamentazione, è motivata dall'opportunità di consentire alla Società:

- di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie (od opzioni a valere sulle medesime) in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- di poter intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i Soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che migliori la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni;
- di poter utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali o commerciali o comunque di interesse per la Società in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari o di costituzione di garanzie sui medesimi;
- di poter procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle

quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione;

il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa, anche europea, applicabile in materia di abusi di mercato ed assicurando sempre la parità di trattamento degli Azionisti.

Inoltre la richiesta autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie consentirà alla Società di poter costituire un portafoglio di azioni proprie, da utilizzare tra l'altro per l'assegnazione delle *bonus share*.

2.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta di autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni della Società da effettuarsi, anche in più riprese, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e così per massime n. 2.700.000 (due milioni settecento mila) azioni ordinarie senza valore nominale, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate, e in ogni caso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

2.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Come detto, il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non potrà eccedere il limite previsto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile corrispondente alla quinta parte del capitale sociale dell'Emittente, tenendosi conto a tale fine delle azioni possedute dalla Società e di quelle che dovessero essere acquisite dalle eventuali società controllate.

Alla data odierna la Società non detiene direttamente azioni proprie.

2.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18

(diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

2.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione di *bonus share*, nonché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci.

2.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante acquisto e

vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Regolamento UE n. 596/2014).

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene alla disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione avverrà mediante alienazione in borsa, fuori mercato, mediante scambio con partecipazioni o altre attività o attraverso la costituzione di garanzie nell'ambito di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, assegnazione di *bonus share*, assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società Nova Re SIIQ S.p.A.), nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio. Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

La disposizione di azioni proprie potrà avvenire anche con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente.

2.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§ § §

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea, in sede ordinaria, ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA

1) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e così per massime n. 2.700.000 (duemilioni settecentomila) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme europee;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente, sia nel caso di assegnazione di bonus share, nonché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F. (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

§ § §

PARTE ORDINARIA

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2017 presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si rammenta che la Relazione sulla remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, degli eventuali direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio finanziario successivo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (ii) l'altra volta a fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli eventuali direttori generali e

dei dirigenti con responsabilità strategiche, e a descrivere i compensi corrisposti ai medesimi nell'esercizio di riferimento.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del T.U.F.; tale deliberazione non sarà vincolante.

Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra (i) la politica di Nova Re SIIQ S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2017; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

§ § §

PARTE ORDINARIA

4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il mandato dell'attuale Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; il Vostro Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti anche al fine di procedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del nuovo Collegio Sindacale verrà effettuata, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il **2,5%** del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del

numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (7 aprile 2017).

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **3 aprile 2017**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148 del T.U.F. e 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, il deposito delle liste potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata novarespa@legalmail.it.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e dell'art. 22 dello statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **6 aprile 2017**; in tal caso la percentuale del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista è ridotta alla metà (**1,25%**).

La titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale: *(i)* ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse; *(ii)* ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; *(iii)* non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. *b)* e *c)* e comma 3 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

L'art. 22 dello statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Pertanto, trattandosi del secondo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del T.U.F. e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti

all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale della Società, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci).

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In osservanza della legge e dello statuto sociale, l'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale dovrà determinare il compenso loro spettante.

Si precisa, infine, che i Sindaci effettivi e supplenti che saranno nominati dall'Assemblea resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

§ § §

PARTE ORDINARIA

5. *Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si informa che il Vostro Consiglio di Amministrazione, all'esito del processo di autovalutazione, e tenuto conto dell'implementazione del piano di sviluppo della Società, ha ritenuto opportuno proporVi di rideterminare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, e di nominare conseguentemente due ulteriori Amministratori.

Al riguardo si precisa che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza.

Si informa che gli Azionisti avranno la facoltà di presentare le candidature alla carica di Amministratore entro il termine di inizio dei lavori assembleari, corredate da (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, e (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., dell'art. 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16191/07 e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede legale della Società; la presentazione potrà essere effettuata anche tramite lettera raccomandata (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata novarespa@legalmail.it.

Come noto, l'art. 16 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale (i) da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e (ii) da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente.

Essendo in corso il secondo mandato dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter del T.U.F. al genere meno rappresentato è riservata una quota pari almeno a un terzo degli Amministratori. Al riguardo, si precisa che l'attuale composizione del Vostro Consiglio di Amministrazione (sette Consiglieri, di cui tre di genere femminile e quattro di genere maschile) rispetta pienamente l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si precisa altresì che alla data di approvazione della presente Relazione il Vostro Consiglio di Amministrazione presenta un numero adeguato, e superiore ai minimi di legge, di Amministratori valutati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., dall'art. 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16191/07 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (cinque Amministratori indipendenti su sette).

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature di predisporre e depositare – congiuntamente alle candidature – una proposta di deliberazione assembleare sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, specificando i candidati proposti alla carica di Amministratore, la durata della carica, il relativo compenso e, ove ritenuto opportuno, l'eventuale proposta di autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Si rammenta che l'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

§ § §

PARTE ORDINARIA

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che l'Assemblea dei Soci della Società del 3 giugno 2008 aveva deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale dei

conti della Società per il novennio 2008-2016, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (oggi EY S.p.A.), approvandone il relativo compenso.

Con la prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 verrà quindi a scadere l'attuale incarico di revisione legale dei conti che, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non potrà essere ulteriormente rinnovato.

L'Assemblea sarà pertanto chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

Il nuovo incarico di revisione legale dovrà essere conferito nel rispetto della disciplina introdotta dal recente Reg. UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (e applicabile a decorrere dal 17 giugno 2016), nonché del vigente D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016 n. 135 (in vigore dal 5 agosto 2016).

Più in particolare, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 16, par. 4 Reg. UE n. 537/2014 la Società – soddisfacendo i criteri enunciati nell'art. 2, paragrafo 1, lettere f) e t) (riguardanti le “piccole e medie imprese” e le “società con ridotta capitalizzazione di mercato”), della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – non deve applicare la procedura di selezione di cui all'art. 16, par. 3 Reg. UE n. 537/2014, il nuovo incarico di revisione legale dei conti dovrà essere conferito dall'Assemblea sulla base di una proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, che – ai sensi dell'art. 16, par. 5 Reg. UE 537/2014 – riporta la raccomandazione motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16, par. 2 Reg. UE 537/2014, contenente quanto meno due possibili alternative di conferimento, e la preferenza debitamente giustificata per una delle due.

In applicazione della nuova disciplina regolamentare, il Vostro Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 marzo 2017, ha quindi analizzato la Raccomandazione motivata predisposta dal Collegio Sindacale, che viene riportata in allegato alla presente Relazione, e – dopo aver condiviso i criteri di selezione e valutazione utilizzati dal Collegio Sindacale – ha deliberato, per quanto di propria competenza, di aderire integralmente alla Raccomandazione, ivi inclusa la preferenza espressa dal Collegio Sindacale.

Si rammenta inoltre che l'Assemblea dovrà altresì approvare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27

gennaio 2010 n. 39 e alle Comunicazioni Consob n. DAC/RM/96003558 e n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996.

Quanto alla durata, si ricorda inoltre che, per le società di revisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Reg. UE n. 537/2014), l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio.

§ § §

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, in sede ordinaria, la seguente proposta di deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017–2025, che aderisce alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale riportata nell'Allegato 1 alla presente Relazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale e della normativa, europea e nazionale, vigente,*

DELIBERA

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014, della Direttiva UE n. 43/2006 (e s.m.i.) e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (e s.m.i.), alla società Ria Grant Thornton S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2025, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025 formulata dalla società di revisione medesima, l'incarico per:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della Nova Re SIIQ S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 39/10;*
- l'attività di verifica nel corso di ciascuno dei nove esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 39/10;*

- *la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2025 della Società;*
 - *la verifica sulla coerenza della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 39/10, nonché gli adempimenti ex art. 123-bis, comma 4, D.Lgs. n. 58/98;*
 - *le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali;*
 - *ove applicabile, l'attività verifica sulle dichiarazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254;*
 - *le ulteriori attività previste dalle norme, anche regolamentari, applicabili;*
- b) di determinare – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 – il corrispettivo spettante alla nominata Società di revisione, in Euro 38.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2017 al 2025, con le seguenti precisazioni:*
- *al corrispettivo annuo sopra indicato verranno aggiunte le spese vive e di segreteria da fatturarsi in base al costo sostenuto nei limiti del 5%, nonché il contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob;*
 - *gli onorari verranno adeguati annualmente ogni 1° gennaio, a partire dal 1° gennaio 2018, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;*
 - *il numero delle ore stimate per lo svolgimento del lavoro nei confronti della Nova Re SIIQ ammonta, per ciascuno dei nove esercizi dal 2017 al 2025, a 550;*
 - *al verificarsi di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al momento del conferimento dell'incarico, il compenso potrà essere adeguato a consuntivo in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996'.*

In via subordinata, qualora all'esito della votazione sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017–2025, che aderisce alla seconda preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale riportata nell'Allegato 1 alla presente Relazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale e della normativa, europea e nazionale, vigente,*
- preso atto che la maggioranza degli Azionisti ha respinto la proposta di delibera relativa alla prima*

preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014, della Direttiva UE n. 43/2006 (e s.m.i.) e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (e s.m.i.), alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2025, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025 formulata dalla società di revisione medesima, l'incarico per:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della Nova Re SHQ S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 39/10;
- l'attività di verifica nel corso di ciascuno dei nove esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 39/10;
- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2025 della Società;
- la verifica sulla coerenza della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 39/10, nonché gli adempimenti ex art. 123-bis, comma 4, D.Lgs. n. 58/98;
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali;
- ove applicabile, l'attività verifica sulle dichiarazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254;
- le ulteriori attività previste dalle norme, anche regolamentari, applicabili;

b) di determinare – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 – il corrispettivo spettante alla nominata Società di revisione, in Euro 40.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2017 al 2025, con le seguenti precisazioni:

- gli onorari saranno determinati in dipendenza dell'entità degli attivi patrimoniali della Società secondo i seguenti scaglioni:

Attivi patrimoniali	Onorari
<i>Fino a 200 milioni</i>	€ 40.000
<i>Da 200,1 a 400 milioni</i>	€50.000
<i>Da 400,1 a 600 milioni</i>	€ 60.000
<i>Da 600,1 a 800 milioni</i>	€ 70.000
<i>Da 800,1 a 1.000 milioni</i>	€ 80.000
<i>Oltre 1.000 milioni</i>	€ 100.000

- *al corrispettivo annuo sopra indicato verranno aggiunte le spese vive e di segreteria da fatturarsi in base al costo sostenuto nei limiti del 5%, nonché il contributo di vigilanza eventualmente dovuto alla Consob;*
- *gli onorari verranno adeguati annualmente ogni 1° gennaio, a partire dal 1° gennaio 2018, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;*
- *il numero delle ore stimate per lo svolgimento del lavoro nei confronti della Nova Re SIIQ ammonta, per ciascuno dei nove esercizi dal 2017 al 2025, a 571;*
- *al verificarsi di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al momento del conferimento dell'incarico, il compenso potrà essere adeguato a consuntivo in conformità ai criteri indicati nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996'.*

§ § §

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che l'Assemblea della Società, riunitasi in data 25 luglio 2016, ha deliberato di approvare le modificazioni agli artt. 1, 4 e 24 dello statuto sociale, in adeguamento alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 1, commi 119 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come successivamente modificata e integrata (c.d. "**Regime SIIQ**"), subordinatamente all'esercizio dell'opzione SIIQ.

Come tempestivamente comunicato al mercato, in data 3 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esercitare l'opzione per l'adozione del Regime SIIQ, e successivamente, in data 7 settembre 2016, la Società ha presentato all'Agenzia delle Entrate l'apposita istanza di adesione al Regime SIIQ, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

La presente relazione, redatta in conformità all'Allegato 3A, schema n. 3, del Reg. Emittenti, illustra la proposta di modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale, finalizzata a precisare che le disposizioni dello statuto volte a regolare l'attività di investimento immobiliare (definendo allocazione degli investimenti, limiti di leva finanziaria, limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte, ecc.), inserite in attuazione della disciplina normativa speciale sulle SIIQ, troveranno applicazione fino a quando la Società

manterrà lo *status* di SIIQ, e verranno meno in caso di definitiva cessazione del Regime SIIQ, con conseguente eliminazione della locuzione SIIQ dalla denominazione sociale.

MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Si rammenta che l'art. 1, comma 119-*ter* della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come successivamente modificata e integrata, prevede espressamente che le SIIQ non costituiscono organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al T.U.F. (“**OICR**”).

Ove la Società dovesse successivamente perdere la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione dal Regime SIIQ, appare opportuno escludere in radice che la Società possa essere qualificata come Fondo di Investimento Alternativo (“**FIA**”): infatti, in base al vigente quadro normativo introdotto a seguito della Direttiva 2011/61/UE (“**AIMFD**”), rientrano nel novero dei FIA tutte le entità che, a prescindere dalla loro forma giuridica, integrano gli elementi della definizione di FIA stesso, secondo una valutazione da condurre caso per caso.

Al fine di escludere *in toto* tale rischio, il Consiglio di Amministrazione propone quindi di modificare l'art. 4 dello statuto sociale precisando sin d'ora che le regole in materia di investimenti immobiliari inserite in attuazione della disciplina normativa speciale sulle SIIQ troveranno applicazione fino a quando la Società manterrà lo *status* di SIIQ, e verranno meno in caso di definitiva cessazione del Regime SIIQ.

Conseguentemente viene proposto di modificare anche l'art. 1 dello statuto sociale precisando che la Società manterrà la qualifica di SIIQ fino alla definitiva cessazione del Regime SIIQ, che determinerà quindi l'eliminazione della locuzione SIIQ dalla denominazione sociale.

ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA

L'illustrazione dettagliata delle proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto degli articoli 1 e 4 dello statuto sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ART. 1 – Denominazione E' costituita una Società per Azioni denominata "Nova Re SIIQ S.p.A."	ART. 1 – Denominazione E' costituita una Società per Azioni denominata "Nova Re SIIQ S.p.A."

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p><u>La Società manterrà la qualifica di SIIQ fino alla definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.</u></p>
<p>ART. 4 – Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od Enti, italiani o esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare, finanziario, commerciale, o altre attività ausiliarie delle precedenti con precisazione che detta attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate, o collegate ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile; 2. l'esercizio del finanziamento alle società direttamente od indirettamente controllate o direttamente collegate, ovvero verso altre società dalle partecipate controllate, nonché verso o per le stesse, la gestione della tesoreria e l'effettuazione di ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato delle sopra menzionate società, ivi compreso il rilascio, l'acquisto o la negoziazione di accettazioni bancarie; 3. l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria delle società od Enti in cui partecipa o di altre imprese dalle partecipate controllate e/o a queste collegate; 4. l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la locazione di immobili di ogni tipo; <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di aziende, rami di azienda o di beni aziendali; - la gestione di immobili di proprietà sociale o di terzi; - lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; - l'assunzione di mutui per finalità connesse all'oggetto sociale; - l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti; - la prestazione di tutti i servizi e consulenze 	<p>ART. 4 – Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od Enti, italiani o esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare, finanziario, commerciale, o altre attività ausiliarie delle precedenti con precisazione che detta attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate, o collegate ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile; 2. l'esercizio del finanziamento alle società direttamente od indirettamente controllate o direttamente collegate, ovvero verso altre società dalle partecipate controllate, nonché verso o per le stesse, la gestione della tesoreria e l'effettuazione di ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato delle sopra menzionate società, ivi compreso il rilascio, l'acquisto o la negoziazione di accettazioni bancarie; 3. l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria delle società od Enti in cui partecipa o di altre imprese dalle partecipate controllate e/o a queste collegate; 4. l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la locazione di immobili di ogni tipo; <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di aziende, rami di azienda o di beni aziendali; - la gestione di immobili di proprietà sociale o di terzi; - lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; - l'assunzione di mutui per finalità connesse all'oggetto sociale; - l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti; - la prestazione di tutti i servizi e consulenze

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>connessi al settore immobiliare, comprese le ricerche di mercato, le ricerche e la raccolta di materiale e documenti inerenti al settore immobiliare e la prestazione di tutti i servizi in genere inerenti e conseguenti alla promozione e gestione di iniziative immobiliari.</p> <p>La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie (senza che le stesse siano esercitate nei confronti del pubblico o rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), commerciali, industriali e immobiliari, che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune.</p> <p>La Società potrà altresì assumere la gestione di imprese e stabilimenti di proprietà di terzi in località diversa dalla propria sede.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385; - le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385. <p>Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:</p> <p>a. la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di</p>	<p>connessi al settore immobiliare, comprese le ricerche di mercato, le ricerche e la raccolta di materiale e documenti inerenti al settore immobiliare e la prestazione di tutti i servizi in genere inerenti e conseguenti alla promozione e gestione di iniziative immobiliari.</p> <p>La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie (senza che le stesse siano esercitate nei confronti del pubblico o rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), commerciali, industriali e immobiliari, che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune.</p> <p>La Società potrà altresì assumere la gestione di imprese e stabilimenti di proprietà di terzi in località diversa dalla propria sede.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385; - le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385. <p>Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:</p> <p>a. la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;</p> <p>b. la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo;</p> <p>c. la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo. I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi.</p> <p>In deroga a quanto sopra previsto, il limite dei 2/3 di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a conduttore/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.</p>	<p>urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;</p> <p>b. la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo;</p> <p>c. la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo. I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi.</p> <p>In deroga a quanto sopra previsto, il limite dei 2/3 di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a conduttore/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.</p> <p><u>Le regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria previsti dai precedenti commi 5, 6 e 7 troveranno applicazione fino a quando la Società</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<u>manterrà la qualifica di SIIQ. Venuta meno la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali regole cesseranno di produrre effetto.</u>

VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non configurino alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti di Nova Re SIIQ.

§ § §

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi chiediamo di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale sopra illustrata e pertanto Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1) *di approvare le seguenti modificazioni agli artt. 1 e 4 dello statuto sociale:*

“ART. 1 – Denominazione

E’ costituita una Società per Azioni denominata "Nova Re SIIQ S.p.A."

La Società manterrà la qualifica di SIIQ fino alla definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

ART. 4 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

1. l’assunzione e la gestione di partecipazioni in società od Enti, italiani o esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare, finanziario, commerciale, o altre attività ausiliarie delle precedenti con precisazione che detta attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate, o collegate ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile;

2. *l'esercizio del finanziamento alle società direttamente od indirettamente controllate o direttamente collegate, ovvero verso altre società dalle partecipate controllate, nonché verso o per le stesse, la gestione della tesoreria e l'effettuazione di ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato delle sopra menzionate società, ivi compreso il rilascio, l'acquisto o la negoziazione di accettazioni bancarie;*

3. *l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria delle società od Enti in cui partecipa o di altre imprese dalle partecipate controllate e/o a queste collegate;*

4. *l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la locazione di immobili di ogni tipo;*

- *l'acquisto di aziende, rami di azienda o di beni aziendali;*
- *la gestione di immobili di proprietà sociale o di terzi;*
- *lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;*
- *l'assunzione di mutui per finalità connesse all'oggetto sociale;*
- *l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti;*
- *la prestazione di tutti i servizi e consulenze connessi al settore immobiliare, comprese le ricerche di mercato, le ricerche e la raccolta di materiale e documenti inerenti al settore immobiliare e la prestazione di tutti i servizi in genere inerenti e conseguenti alla promozione e gestione di iniziative immobiliari.*

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie (senza che le stesse siano esercitate nei confronti del pubblico o rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), commerciali, industriali e immobiliari, che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune.

La Società potrà altresì assumere la gestione di imprese e stabilimenti di proprietà di terzi in località diversa dalla propria sede.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:

- *l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58;*
- *l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385;*
- *le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.*

Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

a. la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

b. la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo;

c. la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi.

In deroga a quanto sopra previsto, il limite dei 2/3 di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a conduttore/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

Le regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria previsti dai precedenti commi 5, 6 e 7 troveranno applicazione fino a quando la Società manterrà la qualifica di SIIQ. Venuta meno la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali regole cesseranno di produrre effetto.”;

- 2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, procedano a depositare il testo dello statuto sociale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all'esecuzione della presente delibera;*
- 3) di conferire sin d'ora mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, procedano – ove la Società perda la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione del regime speciale SIIQ – a depositare il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito dell'eliminazione delle previsioni legate alla qualifica di SIIQ e divenute inapplicabili, ivi inclusa l'eliminazione della locuzione SIIQ dalla denominazione sociale.”*

§ § §

Roma, 16 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Caporale

ALLEGATO 1

**RACCOMANDAZIONE MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI
DELL'ART. 16, PAR. 2 REG. UE N. 537/2014**

Raccomandazione del Collegio Sindacale di Nova Re Siiq S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n.39/2010 per il novennio 2017-2025.

Signori Amministratori,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 viene a scadere l'incarico conferito da NOVA RE SIIQ S.p.A. (la Società) per la revisione legale del bilancio di esercizio alla RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. e che, essendo tale incarico protrattosi complessivamente per 9 esercizi, non è più rinnovabile stante quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e si rende pertanto necessario conferire l'incarico ad altra società di revisione. E' stata quindi avviata la procedura per la selezione della nuova società di revisione legale cui affidare il relativo incarico per gli esercizi 2017-2025, in conformità alla normativa vigente e di seguito più in dettaglio descritta.

Il Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha predisposto la seguente Raccomandazione al Consiglio di Amministrazione (la "Raccomandazione"), secondo le finalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa comunitaria relativa alla revisione legale dei conti che è stata da ultimo modificata da due distinti atti:

- la Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (la "**Direttiva**") relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (il "**Decreto**"); e
- il Regolamento Europeo 537/2014 (il "Regolamento"), relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno 2016.

Quale strumento per aumentare la qualità della revisione contabile, il Regolamento ha rafforzato il ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, identificato nelle società che utilizzano un sistema di amministrazione tradizionale nel Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nella scelta della nuova società di revisione contabile, attribuendogli il compito di presentare all'organo di amministrazione (ossia il Consiglio di Amministrazione nelle società che utilizzano il sistema di amministrazione tradizionale) una Raccomandazione motivata ai fini di consentire all'Assemblea di prendere una decisione adeguatamente ponderata.

Occorre precisare che, non raggiungendo i parametri enunciati all'art. 2, par. 1, lett. f) e t) della Direttiva 2003/71/CE per la definizione quantitativa di "*piccole e medie imprese*" e di "*società con ridotta capitalizzazione*", per Nova Re non trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento in ordine all'apposita procedura di selezione, essendo stata comunque espletata una gara ad inviti secondo le procedure aziendali con il supporto operativo del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ("Dirigente Preposto", a cui riporta altresì la Direzione Amministrazione e Bilancio).

Preliminarmente, la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha svolto una valutazione funzionale all'individuazione delle società di revisione contabile cui inviare la lettera di invito sulla base degli incarichi/prestazioni professionali svolti a favore di enti di interesse pubblico.

Al termine di tale fase preliminare sono state individuate le seguenti società di revisione: PricewaterHouseCoopers S.p.A., Deloitte e Touche S.p.A.,



KPMG S.p.A., Ria Grant Thornton S.p.A., che ad eccezione di Deloitte e Touche S.p.A. hanno risposto all'invito.

L'incarico di revisione legale comprende le seguenti attività:

- a) Revisione legale del bilancio d'esercizio per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025 di Nova Re, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 (il "Decreto");
- b) Attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto;
- c) Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 224/07;
- d) Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato per il novennio 2017-2025 di Nova Re secondo i criteri raccomandati dalla Consob con delibera n.10867 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collegio Sindacale, con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, ha quindi preso in esame le proposte pervenute e, sulla base di valutazioni tecnico-economiche e di una preliminare analisi comparativa e complessiva delle stesse, e quindi con particolare riferimento:

- i) alla professionalità, alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza;
- ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione della Società;
- iii) all'adeguatezza del piano di revisione;
- iv) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

ha ritenuto di ammettere alla prosecuzione della procedura le seguenti società:

- Ria Grant Thornton S.p.A.
- PricewaterHouseCoopers S.p.A.

Il Collegio, dato atto che le due candidate avevano presentato proposte complete e in linea con quanto indicato nella richiesta di offerta e in grado di garantire una copertura conforme ai requisiti di legge e regolamenti vigenti, ha ritenuto le offerte delle società di revisione rimaste in gara tecnicamente idonee in quanto rispondenti a tutti i punti richiesti.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio Sindacale ha altresì tenuto conto delle previsioni e/o indicazioni delle autorità di vigilanza in materia di revisione legale dei conti (per esempio in tema di indipendenza, di coperture assicurative obbligatorie, di professionalità nella composizione del team).

Le analisi compiute sulle offerte e sulle informazioni integrative ricevute hanno evidenziato, tra l'altro, che:

- (i) le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano generalmente adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;



- (ii) tutte le offerte contengono specifica e motivata dichiarazione concernente l'impegno a comprovare il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 10 e 17 del Decreto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; e
- (iii) le società di revisione offerenti risultano disporre, pur con caratterizzazioni e livelli diversi, di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'incarico ai sensi degli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies del Decreto ed il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Come indicato, ai fini della presente Raccomandazione si è inteso valorizzare sia elementi di tipo qualitativo, sia elementi quantitativi.

Per gli aspetti qualitativi si è data rilevanza alla conoscenza dell'ambito di operatività del Gruppo, della valutazione della società di revisione e del suo network, della valutazione dell'approccio metodologico, della valutazione del team di revisione.

Per gli aspetti quantitativi si è attribuita rilevanza anche alla suddivisione del monte ore complessivo per categoria professionale e aree di intervento, alla incidenza e modalità di calcolo delle spese, al rapporto economico tra i vari ruoli, al costo orario medio, ed alla previsione o meno di ipotesi di adeguamento degli onorari proposti.

Valutazione delle Offerte

Tutto quanto sopra considerato e tenuto conto, in particolare, dell'esito della procedura di valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi sopra illustrati, il Collegio Sindacale ha effettuato le seguenti valutazioni delle Offerte.

In via preliminare, dalla documentazione pervenuta risulta confermato come le offerenti siano tutte accomunate dal fatto di appartenere a *network* internazionali di primario *standing* con elevati livelli di qualità e professionalità dei servizi offerti.

Aspetti qualitativi

(i) Conoscenza della Società: in proposito, per tale aspetto, si è data importanza alla conoscenza dell'ambito di operatività del Gruppo.

(ii) Valutazione della Società di Revisione e del suo network: tutte le offerenti hanno maturato una rilevante esperienza nell'attività di revisione di società quotate italiane del settore.

(iii) Valutazione del Team di Revisione: tutti i team di lavoro indicati sono composti di professionalità dotate di comprovata competenza ed esperienza.

(iv) Valutazione dell'approccio metodologico: in proposito si è riscontrato che tutte le offerenti sono dotate di procedure e sistemi volti all'acquisizione e alla elaborazione dei dati e delle informazioni e hanno sviluppato ed implementato sistemi e processi deputati alla acquisizione ed al trattamento dei dati e delle informazioni atti a comprendere ed analizzare i rischi tipici del settore di appartenenza della società.

Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, il costo complessivo indicato nelle offerte pervenute per le attività di revisione legale del bilancio e per i servizi connessi risultano essere complessivamente congrui con alcune differenze in termini di monte ore stimate e rate orari applicati. Occorre tuttavia evidenziare, ai fini dell'espressione della Raccomandazione, la presenza, nell'offerta di PWC, della previsione di adeguamento crescente degli onorari in funzione dell'incremento dell'ammontare

degli attivi della società come previsto dal Piano Industriale approvato dall'organo amministrativo.

Raccomandazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- sulla base della procedura svolta, delle Offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse,
- tenuto conto che l'art. 16, comma 2, del Regolamento prevede che la Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di conferimento ai fini di consentire la facoltà di scelta,
- considerato che sempre il citato art. 16, comma 2, richiede al Collegio Sindacale di esprimere una preferenza debitamente giustificata,

RACCOMANDA

al Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea dei Soci di conferire l'incarico di revisione legale di Nova Re Siiq S.p.A. per gli esercizi 2017-2025 alla società Ria Grant Thornton S.p.A. o alla società PricewaterHouseCoopers S.p.A.. Le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali relative alle predette Società di Revisione sono riportate nell'Allegato 2; tra le due il Collegio Sindacale

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

nei confronti della società Ria Grant Thornton S.p.A. in quanto, a parità di standing e di competenze dei team di lavoro oltre che in termini di approccio metodologico, si è data rilevanza all'assenza di clausole di revisione degli onorari che, nella prospettiva di crescita e di sviluppo della società prevista dal Piano Industriale, risultano penalizzanti, se esistenti, dal punto di vista economico.

Al Consiglio di Amministrazione si inviano altresì gli schemi di convenzioni e le condizioni generali di contratto applicabili presentate dalle citate società unitamente ai documenti di offerta pervenuti.

Dichiarazioni

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento dichiara che la presente Raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole di cui all'art. 6 del Regolamento.

Il Collegio Sindacale di NOVA RE SIIQ S.p.A., nella sua qualità di *Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile*.

Milano, 14 marzo 2017

Dott. Marino Marrazza

Dott.ssa Giuliana Converti

Dott. Antonio Ferraioli



Allegato 1 alla Raccomandazione

Servizi di revisione ed attestazione e dichiarazioni accessorie richieste per Nova Re Siiq S.p.A.

- revisione legale del Bilancio d'esercizio;
- verifica della regolare tenuta della contabilità;
- verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato;

Allegato 2 alla Raccomandazione

Identificazione della Società di Revisione

Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Onorari di revisione ("Onorari") netti

PricewaterhouseCoopers S.p.A.	ORE ED ONORARI DI REVISIONE	
	ORE (*)	ONORARI
Revisione legale		
Revisione del Bilancio d'esercizio		
Verifica della regolare tenuta della contabilità	371	25.953
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali		
Revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato	200	14.047
	571	40.000

(*) Piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 11%, Manager: 26%, Senior 30%; Assistant 33% per tutte le attività

I corrispettivi riguardano esclusivamente le prestazioni professionali. Sono previsti rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro determinati forfettariamente nella misura del 5% dei corrispettivi.

Agli Onorari si aggiunge il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni ove applicabile, nonché l'IVA.

Revisione Onorari

I corrispettivi indicati sono validi fino al 31 dicembre 2017. Al 1° gennaio 2018 e così ad ogni mese di gennaio successivo, i corrispettivi saranno adeguati annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, base 100 l'indice del mese di dicembre 2017.

I corrispettivi indicati potranno essere variati solo qualora sopravvengano circostanze eccezionali ed imprevedibili, tali da determinare l'esigenza di un maggior numero di ore e/o un diverso impegno delle figure professionali previste. A queste finalità per circostanze eccezionali o imprevedibili si intendono: modifiche normative o nei principi contabili aventi particolare rilievo ai fini dell'esercizio delle prestazioni oggetto della revisione. L'esecuzione di operazioni di riorganizzazione interna del gruppo di appartenenza non rilevano come circostanze eccezionali o imprevedibili. Qualora, per effettuare le prestazioni, dovesse essere impiegato un tempo minore del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Gli onorari sono stati determinati tenendo in considerazione il business societario, il piano industriale e l'operazione di aumento di capitale in natura e per cassa. Gli onorari saranno quindi direttamente connessi all'entità degli attivi patrimoniali suddivisi in scaglioni come di seguito riportato:

attivi patrimoniali	onorari
fino a 200 milioni	€ 40.000,00
da 200,1 a 400 milioni	€ 50.000,00
da 400,1 a 600 milioni	€ 60.000,00
da 600,1 a 800 milioni	€ 70.000,00
da 800,1 a 1.000 milioni	€ 80.000,00
oltre 1.000 milioni	€ 100.000,00

Altre condizioni contrattuali

Condizioni *standard* per gli incarichi di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Società di Revisione: Ria Grant Thornton S.p.A.

Identificazione della Società di Revisione

Onorari di revisione ("Onorari")

Ria Grant Thornton S.p.A.	ORE ED ONORARI DI REVISIONE	
	ORE (*)	ONORARI
Revisione legale		
Revisione del Bilancio d'esercizio		
Verifica della regolare tenuta della contabilità	415	29.000
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali		
Revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato	135	9.000
	550	38.000

(*) Piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 11%, Manager: 27%, Senior 31%; Assistant 31% per tutte le attività.
Onorari al netto dello sconto praticato, in base all'offerta finale ricevuta.

I corrispettivi riguardano esclusivamente le prestazioni professionali. Le spese vive effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico saranno addebitate a consuntivo in misura non eccedente il limite massimo del 5% dei corrispettivi.

Agli Onorari si aggiunge il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni ove applicabile, nonché l'IVA.

Revisione Onorari

I corrispettivi indicati avranno validità fino al 31 dicembre 2017. A partire dal 1° gennaio 2018 e per tutta la durata dell'incarico, i corrispettivi dovranno essere adeguati annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Gli Onorari potranno variare solo al presentarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, previa richiesta di integrazione scritta preventiva e motivata da parte della società di revisione. Qualora, per effetto di variazioni normative o regolamentari, ovvero che dovessero rendersi necessarie per effetto di specifiche operazioni straordinarie, si dovessero rendere necessarie ulteriori attività di audit, i relativi corrispettivi saranno oggetto di volta in volta di integrazione dell'incarico.

Qualora dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Altre condizioni contrattuali

Condizioni *standard* per gli incarichi di revisione Ria Grant Thornton S.p.A.